

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1847

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BRUNETTA

Modifica all'articolo 274 del codice di procedura penale, in materia di condizioni per l'adozione delle misure cautelari personali

Presentata il 25 novembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La carcerazione preventiva è una delle misure cautelari previste dal nostro ordinamento come garanzia per il funzionamento della giustizia; la sua applicazione permette il regolare svolgimento del processo, proteggendolo da pericoli provenienti dall'indagato. Per espressa previsione del codice di procedura penale, il ricorso allo strumento della custodia cautelare è da considerarsi *extrema ratio*, azionabile soltanto laddove ogni altra misura appaia inadeguata. Inteso in questo modo è sicuramente un aiuto efficace e, in molti casi, indispensabile per poter assicurare i colpevoli alla giustizia. Troppo spesso, però, si ricorre alla carcerazione preventiva in mancanza di reali esigenze cautelari e senza rispettare il criterio dell'assoluta indispensabilità. Come risultato di questa tendenza, le nostre carceri sono stracolme di detenuti

in attesa di una condanna definitiva (circa il 40 per cento del totale), e ciò è sbagliato sostanzialmente per due motivi: in primo luogo perché si dimenticano spesso misure alternative e più lievi della custodia cautelare in carcere, che alleggerirebbero l'onere gravante sui nostri istituti penitenziari; poi, soprattutto, perché la misura dovrebbe essere applicata in istituti appositi, in cui i soggetti sottoposti a custodia cautelare siano ristretti separatamente dagli altri detenuti. Questo, per problemi di spazio, molto spesso non accade.

Con la presente proposta di modifica della disciplina prevista dal codice di procedura penale relativamente alle misure cautelari personali, si intende quindi perseguire un duplice obiettivo: reprimere prassi giudiziarie inclini a forme di abuso nell'applicazione della custodia cautelare in carcere e, contestualmente, dare una

concreta ed effettiva risposta alla drammatica situazione in cui versano gli istituti penitenziari italiani.

Dagli ultimi dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) del Ministero della giustizia — aggiornati al 30 settembre 2013 — risulta che il numero delle persone detenute è pari a 64.758, mentre la « capienza regolamentare » è di 47.615. Nel confronto con gli altri Paesi europei tale dato è sostanzialmente pari a quello della Grecia e della Francia (rispettivamente, 110,3 per cento e 111,3 per cento) e viene superato dall'Inghilterra e dalla Spagna (entrambe oltre il 150 per cento). Peraltro, l'Italia — nel 2011 — si collocava, nell'ambito degli Stati membri dell'Unione europea, ai livelli più alti nel rapporto percentuale tra detenuti presenti e posti disponibili negli istituti penitenziari (ossia nell'indice del « sovraffollamento carcerario »), con una percentuale pari al 147 per cento. Solo la Grecia ci superava con il 151,7 per cento.

La « riduzione dell'area applicativa della custodia cautelare in carcere » è stata da ultimo citata all'interno del messaggio che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha inviato alle Camere lo scorso 7 ottobre in tema di giustizia. A tale proposito, lo stesso Presidente della Repubblica ha riportato all'interno del messaggio i dati forniti dal DAP, dai quali risulta che, sul totale dei detenuti, quelli « in attesa di primo giudizio » sono circa il 19 per cento; quelli condannati in primo e secondo grado complessivamente anch'essi circa il 19 per cento; il restante 62 per cento sono « definitivi », cioè raggiunti da

una condanna irrevocabile. Nella condivisibile prospettiva di ridurre l'ambito applicativo della custodia carceraria è già intervenuto il decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, che ha modificato l'articolo 280 del codice di procedura penale, elevando da quattro a cinque anni di reclusione il limite di pena che può giustificare l'applicazione della custodia in carcere.

L'utilizzo « estensivo » della misura della custodia cautelare è favorito in particolare dall'ampia discrezionalità che, nonostante il canone costituzionale di tassatività e il tentativo del legislatore di circoscriverne la portata, risulta tuttora riconosciuta all'autorità giudiziaria, soprattutto nell'apprezzamento della sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di rito. L'asserita pericolosità sociale della persona sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere sovente finisce, infatti, per costituire un comodo veicolo per imporre limitazioni alla libertà personale *ad eruendam veritatem*.

La presente proposta di legge si propone di abrogare parzialmente il secondo comma dell'articolo 274 del codice di procedura penale, eliminando l'ipotesi del pericolo nella reiterazione del reato e limitando così i casi in cui la custodia cautelare può essere applicata. Attraverso questa modifica si vuole rendere più rigorosa l'applicazione dell'istituto, rendendo effettivo il principio dell'*extrema ratio* ed eliminando il rischio di anticipazione della pena.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 274, comma 1, lettera *c*), del codice di procedura penale, le parole: « o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni » sono soppresse.

€ 1,00



17PDL0013860